

Interessi di mora «automatici» per le imprese

Il meccanismo

Il pagamento e la maggiorazione

Circolari 24 Fisco

REDDITO D'IMPRESA

Il meccanismo

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Non sono interessati



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

Al fine di fronteggiare i ritardati pagamenti commerciali, il Dlgs 231/2002 stabilisce che il creditore abbia diritto a percepire gli interessi moratori in caso di pagamenti superiori ai termini stabiliti dalla norma stessa

COMMENTO

Il [Dlgs 231/2002](#), emanato in attuazione della direttiva comunitaria 2000/35/Ce, stabilisce che in presenza di transazioni commerciali, qualora un pagamento effettuato a titolo di corrispettivo venga eseguito in un termine superiore a quello stabilito dallo stesso decreto, e che si riporta nella tabella che segue, il creditore abbia diritto a percepire gli interessi moratori sempre nella misura disposta dal decreto legislativo stesso. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Termini di pagamento che non possono essere superati - [Articolo 4 Dlgs 231/2002](#)

- | | |
|----|---|
| a) | Trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento |
| b) | Trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento |
| c) | Trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi |
| d) | Trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data |

Facendo presente che per transazioni commerciali si intende qualsiasi contratto, comunque denominato,

- tra imprese ovvero
 - tra imprese e pubbliche amministrazioni,
- che comportano in via esclusiva o prevalente,
- la consegna di merci o
 - la prestazione di servizi,
- contro il pagamento di un prezzo,

la norma prevede altresì, che, sempre con riferimento alle predette transazioni commerciali tra imprese, le parti possano pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello indicato nella tabella precedente, ma nel caso in cui il termine sia superiore a sessanta giorni, deve essere pattuito espressamente purché tale termine non sia gravemente iniquo per il creditore. La norma, stabilendo che la clausola relativa al termine debba essere provata per iscritto, ritiene gravemente iniqua, senza ammettere prova contraria, l'eventuale clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora.

Una particolare deroga a quanto finora visto è disposta qualora, nella transazione sempre di natura commerciale, il debitore risulti essere una pubblica amministrazione. In tale caso, infatti, le parti possono pattuire, obbligatoriamente in modo espresso, un termine per il pagamento dei corrispettivi superiore a quelli sopra individuati, ma solamente se ciò è «oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche». La norma, però, anche in questo caso, stabilisce che i termini, che devono sempre essere provati per iscritto, non possono essere superiori a sessanta giorni.

La norma, infine, prevede il raddoppio dei termini indicati nella precedente tabella, qualora si rientri in una delle fattispecie previste sempre dal [Dlgs 231/2002](#) e che si elencano nella tabella successivamente riportata.

Casi in cui vi è il raddoppio dei termini di pagamento

- | | |
|-------|--|
| a) | In presenza di debitore impresa pubblica che è tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al Dlgs 333/2003 |
| <hr/> | |
| b) | In presenza di debitore ente pubblico che fornisce assistenza sanitaria e che sia stato debitamente riconosciuto a tale fine |

REDDITO D'IMPRESA

Il pagamento e la maggiorazione

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Non sono interessati



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

Per quanto concerne la determinazione degli interessi di mora, è applicata una maggiorazione al tasso di interesse di riferimento, che è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali

COMMENTO

Restando ferma la possibilità di stabilire pagamenti a rate e tenuto conto che, in questo caso, qualora non sia pagata una rata, il calcolo degli interessi di mora e il risarcimento parte dalla scadenza della singola rata, viene anche stabilito dal [Dlgs 231/2002](#) che, quando viene prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi, tale procedura non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio stesso, a meno che non sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e, inoltre, purché tali pattuizioni non siano gravemente inique per il creditore. Naturalmente tali accordi devono essere provati per iscritto.

La norma parla non solo di interessi moratori ma anche di risarcimento del danno e il terzo comma dell'[articolo 7-bis](#) del decreto in commento stabilisce, a tal proposito, che le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultano gravemente inique per il creditore, danno diritto al risarcimento del danno.

Per quanto riguarda la determinazione degli interessi di mora, viene prevista la maggiorazione di otto punti percentuali del tasso di interesse di riferimento che è dato dal tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali.

Attualmente tale tasso di riferimento, che viene determinato da apposito provvedimento per ogni semestre solare, è fissato, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2017, nello zero per cento con comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017.

Comunicati nel corso del tempo che hanno definito il tasso di riferimento

Comunicato (GU - data e n.)	Periodo di riferimento	Tasso di riferimento
GU 10.02.2003, n. 33	01.07-31.12.2002	3,35%
GU 10.02.2003, n. 33	01.01-30.06.2003	2,85%
GU 12.07.2003, n. 160	01.07-31.12.2003	2,10%
GU 15.01.2004, n. 11	01.01-30.06.2004	2,02%
GU 09.07.2004, n. 159	01.07-31.12.2004	2,01%
GU 08.01.2005, n. 5	01.01-30.06.2005	2,09%
GU 28.07.2005, n. 174	01.07-31.12.2005	2,05%
GU 13.01.2006, n. 10	01.01-30.06.2006	2,25%
GU 10.07.2006, n. 158	01.07-31.12.2006	2,83%
GU 05.02.2007, n. 29	01.01-30.06.2007	3,58%
GU 30.07.2007, n. 175	01.07-31.12.2007	4,07%
GU 11.02.2008, n. 35	01.01-30.06.2008	4,20%
GU 21.07.2008, n. 169	01.07-31.12.2008	4,10%
GU 02.02.2009, n. 26	01.01-30.06.2009	2,50%
GU 28.08.2009, n. 199	01.07-31.12.2009	1%
GU 18.02.2010, n. 40	01.01-30.06.2010	1%
GU 16.08.2010, n. 190	01.07-31.12.2010	1%
GU 08.02.2011, n. 31	01.01-30.06.2011	1%
GU 18.07.2011, n. 165	01.07-31.12.2011	1,25%
GU 27.01.2012, n. 22	01.01-30.06.2012	1%
GU 13.07.2012, n. 162	01.07-31.12.2012	1%
GU 17.01.2013, n. 14	01.01-30.06.2013	0,75%
GU 17.07.2013, n. 166	01.07-31.12.2013	0,50%
GU 03.03.2014, n. 51	01.01-30.06.2014	0,25%
GU 21.07.2014, n. 167	01.07-31.12.2014	0,15%

CU 16.01.2015, n. 12	01.01-30.06.2015	0,05%
CU 22.07.2015, n. 168	01.07-31.12.2015	0,05%
CU 25.01.2016, n. 19	01.01-30.06.2016	0,05%
CU 01.08.2016, n. 178	01.07-31.12.2016	0%
CU 23.01.2017, n. 18	01.01-30.06.2017	0%
CU 24.07.2017, n. 171	01.07-31.12.2017	0%

Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, a meno che il debitore non dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato, come stabilito dalla norma, «dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

Si segnala, infine, che le disposizioni del [Dlgs 231/2002](#) non trovano applicazione nei due casi previsti dalla stessa disposizione e che, per comodità espositiva, si riportano nella tabella che segue.

Fattispecie in cui non trovano applicazione le norme di cui al [Dlgs 231/2002](#)

- a) Per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito
- b) Per i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore

SI RICORDA CHE

- Per fronteggiare il ritardato pagamento nei rapporti commerciali, con il [Dlgs 231/2002](#) è stata introdotta una norma che prevede la decorrenza automatica degli interessi di mora.
- Per l'addebito degli interessi di mora il creditore non deve esperire alcuna particolare formalità.

SCHEMI E TABELLE

Interessi di mora «automatici» per le imprese – I punti salienti

La disposizione	Il Dlgs 231/2002 , emanato in attuazione della direttiva comunitaria 2000/35/Ce, stabilisce che in presenza di transazioni commerciali, qualora un pagamento effettuato a titolo di corrispettivo venga eseguito in un termine superiore a quello stabilito dallo stesso decreto, il creditore abbia diritto a percepire gli interessi moratori sempre nella misura disposta dal decreto legislativo stesso. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
L'ambito oggettivo	Per transazioni commerciali si intende qualsiasi contratto, comunque denominato, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comporta, come spiega la norma, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi.
La deroga	Una particolare deroga è disposta qualora, nella transazione sempre di natura commerciale, il debitore risulti essere una pubblica amministrazione. In tale caso, infatti, le parti possono pattuire, obbligatoriamente in modo espresso, un termine per il pagamento dei corrispettivi superiore a quelli sopra individuati, ma solamente se ciò è «oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche». La norma, però, anche in questo caso, stabilisce che i termini, che devono sempre essere provati per iscritto, non possono essere superiori a sessanta giorni.
La determinazione degli interessi di mora	Per quanto riguarda la determinazione degli interessi di mora, viene prevista la maggiorazione di otto punti percentuali del tasso di interesse di riferimento che è dato dal tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali.